



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

ALL. C

FORNITURA DI N° 55 STUDI OPERATIVI COMPLETI, N° 1 STUDIO DIREZIONALE COMPLETO, N° 1 TAVOLO DA RIUNIONE PER STUDIO OPERATIVO COMPRENSIVO DI N° 4 SEDIE OSPITI E N° 13 POLTRONCINE ERGONOMICHE OPERATIVE. – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL DLGS N. 50/2016 (C.C.P.), COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL DL 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021.

CONDIZIONI CONTRATTUALI - DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI E REGOLE DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

PREMESSA

Con riferimento all'affidamento in oggetto, con il presente documento - allegato agli atti della procedura informatizzata sul MePA per costituire parte integrante sostanziale del contratto che verrà stipulato a esito della stessa - si definiscono le seguenti regole inerenti il contenuto e le modalità di svolgimento delle prestazioni, nonché le modalità di fatturazione e pagamento di queste ultime.

1. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E COSTO MASSIMO STIMATO

Le prestazioni contrattuali avranno ad oggetto la fornitura e il connesso montaggio e collaudo di n° 55 studi completi di tipo operativo, di n° 1 studio completo direzionale e di n° 1 tavolo da riunione per studio operativo comprensivo di n° 4 sedie ospite, e di n° 13 poltroncine ergonomiche operative la cui descrizione è riportata nell'Allegato A "Descrizione dei prodotti" richiesti, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I suddetti prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi alle caratteristiche tecnico-qualitative e possedere tutti i requisiti minimi precisati nel successivo art. 2.

I medesimi prodotti dovranno essere consegnati e montati presso le sedi specificamente indicate nell'Allegato B "Schema di offerta economica".

Il valore massimo del contratto di fornitura è stimato in € 138.000,00 IVA esclusa.

2. TERMINE DI CONSEGNA E MONTAGGIO

La consegna e il montaggio di tutti i prodotti oggetto di fornitura (vedi All. A) presso le sedi cui sono destinati (vedi All. B) dovranno essere perfezionati **entro e non oltre il 31 dicembre 2021**.

3. PENALI PER INADEMPIMENTO

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali entro il termine indicato al punto 2 verrà applicata una penale pari al 10% del valore della merce oggetto della prestazione inadempita, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante alla risoluzione parziale del contratto e al risarcimento del maggiore danno conseguente.

Nell'ipotesi di consegna di prodotti non corrispondenti alla descrizione tecnica e/o non aventi i requisiti qualitativi richiesti con il presente atto, la prestazione sarà ritenuta inadempita e la consegna dei prodotti conformi alle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

caratteristiche richieste dovrà essere eseguita entro la data ultima del 31.12.2021 al fine di non incorrere nell'applicazione della penale di cui sopra.

4. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.

L'Amministrazione non richiede, ai fini della partecipazione alla procedura, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del C.C.P., in applicazione di quanto disposto dall'art. 36, comma 4, del C.C.P. (introdotto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020).

In ordine all'obbligo di legge di prestare la garanzia definitiva ai fini della stipula del contratto (art. 103 del C.C.P.), l'affidatario potrà essere esonerato dall'obbligo di prestare tale garanzia, in quanto trattasi di fornitura rientrante nella fattispecie di cui all'art. 103, comma 11, del C.C.P., per la quale è prevista una garanzia legale di 24 mesi. **L'esonero della prestazione della garanzia definitiva è concesso solo subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.**

5. REQUISITI MINIMI DEI BENI

5.1 Caratteristiche generali

Sono richieste le seguenti condizioni qualitative minime.

Il sistema degli arredi da installare all'interno della struttura deve garantire lo svolgimento di tutte le attività previste nei diversi spazi del complesso. La morfologia degli arredi e l'aspetto di tutti gli elementi devono assicurare un adeguato livello di comfort e di funzionalità.

Il fornitore è tenuto ad offrire un insieme coordinato di prodotti che facciano parte di una stessa linea, oppure prodotti nei quali siano evidenti:

- coerenza formale di tutti i componenti del sistema;
- coerenza dei dettagli;
- coerenza della gamma di materiali - finiture - colori.

Pertanto deve essere garantita coerenza formale e di finiture tra i seguenti gruppi di prodotti:

- a) scrivanie e tavoli;
- b) cassettiere ed armadi contenitori.

Ciascun prodotto oggetto della fornitura deve essere accompagnato dalle schede tecniche, dalle istruzioni e dagli schemi di installazione o montaggio, per consentire successive riconfigurazioni dei prodotti forniti in opera, nonché dallo schema di di sassemblaggio.

Ciascun prodotto deve, inoltre, essere accompagnato dalle eventuali istruzioni d'uso per gli utenti e dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione.

La fornitura deve essere realizzata con materiali di buona qualità, livello "standard" e le finiture di tutti gli arredi oggetto dell'appalto devono essere curate ed eseguite a regola d'arte. I punti di appoggio a terra di scrivanie, sedie e tavoli devono essere in materiale plastico antirumore resistenti all'usura ed alla trazione e devono disporre di regolazione per l'adeguamento alle superfici di appoggio. Qualora siano presenti le saldature, devono essere solide e prive di sbavature.

5.1.a Scrivanie per ufficio

Per quanto riguarda le scrivanie si applica la seguente definizione: mobile progettato e utilizzato dall'operatore principalmente per effettuare attività di lavoro in ufficio in posizione seduta.

Gli arredi devono essere composti da un limitato numero di elementi per permettere facilità di montaggio, smontaggio e riconfigurazione. Gli elementi di collegamento devono essere metallo con metallo. I componenti finiti costituiti da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

elementi metallici, verniciati o finiti con rivestimenti galvanici, devono rispettare i requisiti minimi della normativa in vigore.

I piani di lavoro devono essere in agglomerato ligneo (classe E1 - norma UNI EN 13986:2005) di spessore compreso tra 16 mm e 20 mm (circa).

La struttura portante deve essere composta da quattro gambe in alluminio e travi verniciate a polvere nella finitura indicata. Le postazioni possono essere installate singolarmente o in condivisione a formare delle isole di lavoro variabili in dimensioni. L'ingombro della struttura deve essere pari alle dimensioni del piano di lavoro.

E' previsto l'inserimento di un modesty panel.

5.1.b Cassettiere

Le cassettiere devono essere di altezza tale da poterle posizionare sotto la scrivania e munite di quattro ruote piroettanti e auto frenanti.

I cassetti devono scorrere su guide metalliche ad estrazione totale su cuscinetti a sfera non visibili, con sistema di blocco a fine corsa.

5.1.c Armadi

Gli armadi devono essere previsti ad ante a battente cieche, contenitori di h 0,85 m e h 2,00 m (circa) di tipologia operativa.

Ogni contenitore deve essere munito di piedini regolabili.

5.2 Caratteristiche dimensionali e costruttive

5.2.a Scrivanie e tavoli

I sistemi di regolazione devono essere di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali. Bordi ed angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.

Le scrivanie utilizzate come piano di lavoro per l'utilizzo di videoterminale devono essere conformi alle prescrizioni del Decreto Legislativo 81/2008 aggiornato al Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli elementi di sostegno dei tavoli devono essere posizionati in modo da non provocare restrizioni ai movimenti del fruitore. Tutte le parti con le quali si possa venire a contatto nell'uso quotidiano, devono essere progettate in modo da evitare lesioni alla persona e/o danni a cose (indumenti); in particolare non devono essere presenti superfici grezze, bave o bordi taglienti.

5.2.b Mobili contenitori

Ciascun componente con il quale l'utente potrebbe venire a contatto durante il normale utilizzo non deve presentare bave e/o spigoli vivi, in particolare angoli e spigoli devono essere lisci e arrotondati. I ripiani devono essere protetti contro la rimozione non intenzionale.

I mobili contenitori a pavimento devono rispettare tutti i requisiti di sicurezza e stabilità.

5.2.c Cablaggio

I piani, i componenti strutturali e i supporti verticali devono essere attrezzabili con sistema di raccolta e contenimento cavi; l'inserimento e la fuoriuscita dei cavi deve avvenire con operazioni semplici a portata dell'utente, senza necessità di attrezzatura particolare.

5.2.d Flessibilità

L'arredo deve consentire la configurazione degli ambienti sia con postazioni individuali che con aggregazioni a isole. Le operazioni di assemblaggio degli elementi per l'eventuale modifica delle aggregazioni devono essere possibili senza l'uso di attrezzature particolari.

5.2.e Sicurezza



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti del D.M. 02/10/2000 i cui contenuti “Linee guida d’uso dei videotermini” restano in vigore, della L. 123 del 03/08/2007 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utente può entrare in contatto durante l’uso previsto devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali. Il suddetto requisito è soddisfatto quando:

- la stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d’arredo;
- tutti i bordi ed angoli sono privi di bavette, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio ≥ 2 mm;
- la distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili è progettata e realizzata in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari.;
- eventuali sistemi di regolazione sono di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali;
- le impugnature sono progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita durante l’uso;
- le estremità di eventuali componenti cavi sono chiuse o tappate;
- i materiali combustibili soddisfano le classi di reazione al fuoco previste dal D.M. 22/02/2006 “Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
- le emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno classe (E1);
- eventuali predisposizioni per cablaggi presenti nei mobili, sono conformi alle indicazioni della norma CEI 64-11.

6. CRITERI AMBIENTALI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI (ai sensi dell’Allegato 1 del Decreto ministeriale - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’ 11 gennaio 2017).

Tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura) devono essere prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

6.1 Specifiche tecniche

6.1.a Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati **non** devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - come aventi tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
 - come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

04-01-00 -Direzioe Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 mg/cm²/settimana secondo la norma EN 1811.

6. non essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Verifica: L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

6.1.b Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide.

Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

6.1.c Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto mg/kg di pannello di legno riciclato

Arsenico 25

Cadmio 50

Cromo 25

Rame 40

Piombo 90

Mercurio 25

Cloro 1000

Fluoro 100

Pentaclorofenolo 5

Creosoto 0,5

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità.

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

6.1.d Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione "3.4.1 *Emissione di composti organici volatili*", il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al presente criterio.

3.1.e Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Per la pelle:

- arilamina ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

6.1.f Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled")⁸, FSC® misto (oppure FSC® mixed)⁹ o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™)¹⁰ o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

6.1.g Plastica riciclata

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

04-01-00 -Direzioe Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® , Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

6.1.h Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo.

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I.

Verifica: L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

6.1.i Materiali di imbottitura

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II.

6.1.l Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

6.1.m Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

6.1.n Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system" .

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

7. TERMINE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto scadrà al momento dell'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

8. AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'avvio esecutivo delle prestazioni contrattuali è subordinato alla previa comunicazione da parte dello scrivente dell'autorizzazione dell'impegno di spesa (all'art. 56 del D.Lgs. 118/2011), i cui estremi (numero di protocollo e data) andranno inseriti in fattura.

9. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura dovrà pervenire in formato elettronico e dovrà **contenere il Codice CIG 8974607FF8 e Codice Univoco Ufficio OTSYXB, a pena del rifiuto della stessa, nonché il CdR 00.04.01.04.**

La fattura dovrà essere intestata a: Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale degli Enti locali – Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali, Viale Trieste, n. 186 – 09123 Cagliari – P.IVA 80002870923.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 192/2012, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società affidataria si impegna:

1. ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale;
2. a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

11. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo inerente il contratto **8974607FF8**, la società affidataria dovrà attestare la modalità utilizzata per corrispondere **l'imposta dovuta - pari a € 16,00 ogni quattro pagine -**, la quale potrà consistere nel contrassegno telematico, ovvero nella modalità virtuale (art. 3 del D.P.R. n. 642/1972). Nel caso di utilizzo del contrassegno telematico, l'autocertificazione dovrà indicare il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario e dovrà contenere l'annullamento della marca. Nel caso di utilizzo della modalità virtuale, l'autocertificazione dovrà riportare la dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972" con l'indicazione degli estremi della relativa autorizzazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

04-01-00 -Direzioe Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

12. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI (ART. 80 C.C.P.) E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Poiché nelle more della messa a disposizione da parte del MePA dell'elenco degli operatori economici controllati a campione - continuano a trovare applicazione le Linee Guida dell'Anac n. 4/2016 (come aggiornate dalle delibere del Consiglio n. 206/2018 e n. 636/2019), l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 36, comma 6 ter, del C.C.P., alle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 C.C.P.) e di quelli di idoneità professionale (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura) da parte della società affidataria.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti sarà causa di risoluzione del contratto stipulato, con conseguente obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e con l'incameramento della cauzione definitiva se prestata o, in alternativa, l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.

14. DIVIETO DI PANTOUFLAGE - PTPCT - MISURA 6.4

Il soggetto che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione regionale, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione o, in ogni caso, abbia avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'Amministrazione è soggetto al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'Amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.